



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE
N. 689 DEL 17-11-2021**

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per lavori urgenti per messa in sicurezza lago presso l'area ex Vivaio forestale di San Piero a Grado con affidamento a trattativa privata alla ditta Forestale Grassini Pinoli Srl .Cig ZD033BA09C. (C013b-P12b)

ATTO N. 51 DEL 17-11-2021

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";

Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Richiamato:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";
- la Determinazione n. 117 del 12 marzo 2021 e le successive modifiche ed integrazioni con la quale si dispone una riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente Parco secondo un'articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli uffici e le loro competenze;
- la legge regionale n. 5 del 1.02.1993 di assegnazione in uso dalla Regione Toscana all'Ente Parco dei terreni appartenenti al patrimonio regionale, costituiti dall'area ex vivaio forestale "*Chiuso di Capomandria*" ubicati a San Piero a Grado in Pisa;

Richiamata la nota della Regione Toscana 69580 del 12 marzo 2013 che, interpretando la norma, relativamente al "*Chiuso di Capomandria*" ha riconosciuto all'Ente Parco, nel rispetto della sua autonomia gestionale e senza avallo degli uffici regionali, la competenza a valutare direttamente la compatibilità di utilizzo delle aree con le finalità della legge regionale 5/1993 nonché delle previsioni del Piano territoriale del parco e del piano di gestione della Tenuta di Tomolo e Coltano, in particolare prevedendo come possibile affidare a terzi attività compatibili con gli strumenti

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.689 del 17-11-2021

adottati, quali la formazione e l'educazione ambientali e le attività agro-rurali, anche mettendo a disposizione alcune delle aree assegnate con la richiamata legge;

VISTO:

- il Piano territoriale del Parco, approvato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 515/1989, segnatamente l'articolo 3 "*Riferimenti strutturali*" individua al comma 7, per Tombolo e Coltano i *centri del parco* di San Piero a Grado nella "*Basilica e adiacenze*";
- il Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano approvato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 18 del 10.05.2002, segnatamente le previsioni dell'Allegato H alle Norme Tecniche di Attuazione che disciplinano "*le strutture del Parco, sviluppo degli interventi del Piano del Parco*" ed in particolare la Scheda di intervento n. 7 dedicata alla "Località San Piero a Grado" che prevedono lo sviluppo nell'area anche di attività di educazione ambientale, di didattica e di fruizione;
- la Deliberazione del Consiglio direttivo 92/2012, "*Indirizzi gestionali e di conservazione dell'Area ex vivaio forestale Tre Pini – Chiuso di Capomandria*" suddivide la zona in tre parti:
 - per strutture del parco quali centro visite ed accoglienza,
 - la parte naturalistica per la conservazione e per la fruizione della didattica ambientale
 - la parte ad usi agro-rurali passati da integrarsi con le funzioni istituzionali dell'ente, in particolare la fattoria didattica;

CONSIDERATO che una parte dell'Ex Vivaio Forestale di San Piero a Grado è stata concessa dal Parco ad Ippoasi dove è stata realizzata un'area con animali domestici recuperati ad uso didattico e che una parte (con alcune strutture e servizi) è stata concessa al gruppo Talenti Autistici per attività di recupero e didattiche;

CONSIDERATO che l'Ufficio Risorse agricole e Colturali incaricato delle verifiche per l'area in questione ha evidenziato che:

- è necessario effettuare alcuni interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area lacustre posta vicino alla struttura informativa e per garantire la fruibilità dei visitatori in sicurezza;

DATO ATTO che:

- è stato richiesto a cura del responsabile dell'Ufficio uno specifico preventivo all'impresa forestale Grassini Pinoli S.r.l con sede a Campo di San Giuliano Terme (Pi) in via Toniolo 184/p con Piva IT 02148810506 che conosce l'area ed in quanto disponibile ad effettuare i lavori necessari con urgenza;

- il preventivo inviato (inerente i lavori urgenti da realizzare indicati nel dettaglio consistenti nella realizzazione di staccionata in legno di castagno con 3 pali in orizzontale per circa 100 mt lineari a contorno del lato nord e sud del lago) all'impresa forestale Grassini Pinoli S.r.l con sede a Campo di San Giuliano Terme (Pi) in via Toniolo 184/p con Piva IT 02148810506 all'Ente Parco protocollo n.14032 del 18-10-2021 (all. A) per un importo pari ad Euro 2.636,56 I.V.A. esclusa, Euro 3.380,20 comprensivo di I.V.A ;

VISTA la proposta del suddetto responsabile dell'Ufficio:

- di procedere, per le motivazioni sopra espresse ed in particolare per le necessità di urgenza ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza, ad effettuare un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016;
- di procedere senza l'utilizzo della piattaforma start in quanto in base alla L. 145 del 30.12.2018 modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 nel seguente modo: "...Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..." per cui l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco numero 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023 ed il Piano degli investimenti 2021-2023, parte integrante del Bilancio medesimo;

VISTA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) Prot. Inps N28862610 Data richiesta 30/08/2021 Scadenza validità 28/12/2021 (all.B);

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. ZD033BA09C;

VISTO l'art. 23 "Compiti del Direttore", del vigente Statuto di questo Ente Parco;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e in conseguenza dell'urgenza per motivi di sicurezza:

1. di prendere atto della necessità di effettuare interventi per ripristini urgenti come dettagliati in premessa consistenti nella messa in sicurezza di un laghetto mediante la realizzazione di staccionata in legno;
2. di prendere atto che si procederà all'affidamento diretto degli stessi interventi nell'area ex Vivaio Forestale di San Piero a Grado a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, all'impresa forestale Grassini Pinoli S.r.l con sede a Campo di San Giuliano Terme (Pi) in via Toniolo 184/p con P.Iva IT 02148810506 per un importo pari ad Euro 2.636,56 I.V.A. esclusa, Euro 3.380,20 comprensivo di I.V.A.;
3. Di autorizzare con il presente atto l'imputazione di euro 3.380,20 alla voce di costo C013b-P12b Interventi di protezione aree agricole esterne a san Rossore - delimitazione Palazzetto del Piano degli Investimenti 2021-2023 allegato e parte integrante del Bilancio 2021-2023 adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 esecutiva;
4. Di confermare il dott. Luca Gorreri responsabile dell'Ufficio Risorse agricole, colturali e Gestione faunistica dell'Ente Parco quale responsabile dell'esecuzione dei lavori;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI